



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 106 del 22 Febbraio 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 febbraio 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo COMITO.

RECLAMO N. 16 della Società P.S.G. CALABRIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 3.2.2022 (Squalifica calciatore MURACA Antonio fino al 30.9.2024; squalifica calciatore GALLO Giuseppe fino al 30.6.2022, punizione sportiva perdita sportiva gara campionato di Seconda Categoria P.S.G. Calabria – Biancoverdi Raffaele del 29.01.2022 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 50,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il Rappresentante della Società reclamante;

RITENUTO

- che secondo quanto risulta dal rapporto della gara PSG Calabria – ASD Biancoverdi Raffaele Spa, dopo la seconda rete della squadra ospite, al 25° del secondo tempo, il direttore di gara veniva accerchiato dai giocatori della PSG Calabria;
- che, in quella circostanza, il calciatore Muraca Antonio rivolgeva al direttore di gara reiterate offese e minacce intimidandogli di annullare la rete e, poi lo colpiva con un forte calcio alla gamba destra impedendogli di portare a compimento la direzione della gara, che lo stesso arbitro era costretto a sospendere definitivamente;
- che nella medesima circostanza il calciatore Gallo Giuseppe colpiva l'arbitro con una forte spallata, fin quasi a fargli perdere l'equilibrio;
- che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono congrue ed adeguate alla natura ed all'entità dei fatti accertati quanto alla punizione sportiva della perdita della gara, all'entità dell'ammenda comminata ed al comportamento di Muraca Antonio, mentre risultano eccessive in ordine ai fatti di cui si è reso protagonista Gallo Giuseppe;
- che non appare necessaria alcuna indagine istruttoria, data la valenza di prova privilegiata che l'ordinamento sportivo conferisce al rapporto arbitrale

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico del calciatore GALLO Giuseppe fino al 30 aprile 2022;
conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 17 della Società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.2018

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 3.2.2022 (Punizione sportiva perdita della gara campionato di Eccellenza Scalea Calcio 1912 – Gallico Catona F.C. 2018 del 16.1.2022 con il punteggio di 0-3-; Penalizzazione di UN punto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

OSSERVA

1.- Il Giudice Sportivo ha comminato a carico della A.S.D. Gallico Catona F.C. la punizione sportiva della perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica in base al referto arbitrale in cui veniva dato atto che la gara del 16.1.2022 del campionato di Eccellenza fra Scalea Calcio 1912 e Gallico Catona F.C. 2018 non aveva avuto inizio per la mancata presentazione della Società reclamante.

2.- Avverso la decisione predetta ha proposto reclamo la A.S.D. Gallico Catona F.C. 2018 chiedendone la riforma. Sostiene, in particolare, la Società reclamante che, alla data dell'incontro, vi erano n. 6 calciatori indisponibili per motivi legati al Covid-19 e per la precisione:

N. 1 calciatore si trovava in regime di isolamento perché risultato positivo al Covid-19;

N. 1 calciatore si trovava in regime di quarantena avendo avuto sintomatologia compatibile con l'infezione, dopo essere stato in contatto stretto con il suo compagno di squadra risultato positivo;

N. 4 calciatori (i quali avevano completato il ciclo vaccinale ma erano *contatti stretti* ad alto rischio) si trovavano in regime di auto-sorveglianza per giorni 5, con obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, per come disposto dall'ASP di Reggio Calabria, con provvedimento prot. n. 4916/SO2022 del 15.1.2022.

Concludeva, quindi, che i calciatori indisponibili erano complessivamente 6 (non potendo i quattro atleti in auto-sorveglianza privarsi dell'uso della mascherina durante la disputa della gara) e che, quindi, in base ai protocolli di prevenzione vigenti (che prevedono il rinvio della gara nel caso in cui i calciatori positivi al Covid-19 siano in numero superiore a 5) non esistevano le condizioni per fare luogo alla gara;

3.- Il reclamo non merita accoglimento.

Invero, fermo che il provvedimento dell'ASP di Reggio Calabria prot. n. 4916/SO2022 del 15.1.2022 richiama precetti di carattere generale (di cui alla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P), appare necessario stabilire se, alla data della gara (16.1.2022), esistevano regole specifiche per l'attività sportiva.

4.- Il riferimento da prendere in considerazione è quello contenuto nelle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere aggiornato al 10 gennaio 2022.

In forza del combinato disposto dell'art. 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dell'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, a partire dal 10 gennaio 2022 diventa necessaria la certificazione verde c.d. "rafforzata" (di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), per la pratica di sport di squadra e di contatto anche all'aperto.

Le disposizioni sopra richiamate, specificamente dettate per l'attività sportiva in epoca successiva alla circolare di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, prevedono quindi per i soggetti vaccinati la possibilità di praticare lo sport di squadra all'aperto.

E non contemplano alcuna riserva per i soggetti, vaccinati e asintomatici, che siano venuti in contatto stretto con un positivo.

Ciò non può che significare che per i contatti ad alto rischio è sì prescritta la sorveglianza attiva con obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni, ma solo in quei contesti in cui non viene effettuata attività sportiva.

Né, nel silenzio delle disposizioni, sarebbe possibile procedere a interpretazioni estensive e ritenere che l'uso della mascherina debba essere imposta ai contatti ad alto rischio durante l'attività sportiva (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

Tale assetto normativo vigente alla data della gara (16.1.2022) trova conferma ermeneutica nella successiva Circolare del Ministero della Salute del 18.1.2022 che, nel recepire il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico del 14.1.2022, ha così individuato le misure da adottare in caso di presenza di un caso positivo all'interno del Gruppo Squadra, disponendo che "*i contatti ad alto rischio (soggetti del Gruppo Squadra esposti all'interno del Gruppo o in ambito comunitario): test antigenico ogni giorno per almeno 5 giorni e obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva. Il protocollo si applica indipendentemente dallo stato vaccinale. Deve, comunque, essere effettuato un test antigenico con esito negativo 4 ore prima della gara*".

5.- Nella descritta situazione non appare dubbio che i 4 calciatori pur essendo *contatti stretti ad alto rischio* avrebbero potuto disputare la gara del 16.1.2022 perché in possesso della certificazione verde.

Per tali motivi non sussistevano le condizioni per fare luogo al rinvio della gara.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 18 del Sig. LECCE Ivan (tesserato società C5 SPORTING MONGRASSANO)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 3.2.2022 (Squalifica fino al 3.2.2023).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l'avv. Roberto Principe difensore del sig. Ivan Lecce;

RITENUTO

- che, secondo quanto risulta dal referto di gara e dal supplemento, al 26° del secondo tempo, a seguito della rete della squadra Real Krimisa e dell'espulsione di un calciatore della C5 Sporting Mongrassano, l'allenatore di quest'ultima Società entrava abusivamente in campo e tentava di colpire con un pugno il direttore di gara, non riuscendovi per l'intervento dei calciatori della sua squadra.

Successivamente, una volta espulso, lo stesso allenatore entrava nuovamente in campo e cercava di dirigersi ripetutamente verso l'arbitro senza riuscirci perché fermato dai suoi calciatori e dai dirigenti della squadra avversaria.

- I fatti descritti non consentono di individuare un tentativo di aggressione non potendosi rinvenire nella descrizione di cui al referto la sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a colpire l'arbitro.

Sicché la sanzione a carico di Lecce Ivan deve essere commisurata alle violazioni effettivamente accertate che consistono nell'entrata abusiva in campo prima e dopo l'espulsione e in atti di protesta violenta e minacciosi nei confronti del direttore di gara;

P.Q.M.

in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, riduce la squalifica a carico di LECCE Ivan fino al 13 MAGGIO 2022 e dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 19 della Società A.S.D. CITTA' DI LAMEZIA TERME

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.98 del 10.2.2022 (Squalifica calciatore sig. FORTUNA Francesco per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che l'arbitro nel referto di gara ha così descritto il comportamento del calciatore Fortuna Francesco: *“Condotta violenta. Compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia. A pallone lontano, colpiva con un calcio alla gamba un avversario”*.

- che l'estrema genericità degli addebiti descritti a carico del calciatore, l'assenza di riferimenti di fatto e di contesto, non consente di individuare la sussistenza di una condotta tentata o consumata volta ad arrecare danno a “chicchessia”;

- che resta confermata la condotta violenta per avere il calciatore Fortuna Francesco colpito con un calcio alla gamba un giocatore avversario a gioco in svolgimento in altra parte del campo;

- che la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere quindi congruamente ridotta in relazione ai fatti effettivamente accertati;

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di FORTUNA Francesco a DUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi